

SAIMARE S.p.A. STATUTO SOCIALE

oo

TITOLO I

Denominazione - Durata - Sede

Articolo 1.

La Società per Azioni denominata “**SAIMARE SERVIZI AUSILIARI INTERNAZIONALI MARITTIMI Società per Azioni**” o in forma abbreviata “**SAIMARE S.p.A.**” costituita il 24 marzo 1924, è retta dal presente Statuto.

Articolo 2.

La durata della Società è stabilita al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell’Assemblea degli Azionisti.

Articolo 3.

La Società ha la sua sede legale in Genova

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all’ufficio del registro delle imprese.

La sede sociale può essere trasferita in altri comuni in Italia o all’estero con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci.

Potranno essere istituite e soppresse, sia in Italia che all’estero sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II

Capitale - Azioni - Oggetto Sociale

Articolo 4.

Il capitale della Società è determinato in **Euro 2.000.000 (duemilioni)** rappresentato da **numero 2.000.000 (duemilioni)** azioni nominative da Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna. Le singole azioni sono indivisibili e danno ciascuna diritto ad un voto.

Le azioni interamente liberate sono nominative e, in quanto la legge lo consenta possono essere tramutate in azioni al portatore.

Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante conferimenti eseguiti in denaro, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società, con apporti in natura di crediti e beni.

I soci, d’accordo con il Consiglio di Amministrazione, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, ovvero a copertura delle perdite.

I finanziamenti potranno essere effettuati dai soci a favore della società esclusivamente nel rispetto della normativa di volta in volta vigente in materia di attività bancaria.

Articolo 5.

La Società ha per oggetto:

- a) qualsiasi operazione, formalità e documentazione relativa a spedizione di navi, equipaggi, merci, passeggeri, bagagli, auto al seguito, provviste e forniture di bordo, parti di rispetto, ecc. sia per conto di compagnie di navigazione che per altri enti, società e privati;
- b) tutti i servizi di appoggio ed assistenza navi (inclusa gestione di magazzini, trasporti di provviste, parti di rispetto ed equipaggiamenti di bordo), formazione di equipaggi, raccomandazione, rappresentanza ed agenzamento di armamenti, compagnie e/o linee incluso appoggio operativo, commerciale e logistico;
- c) qualsiasi tipo di operazione formalità e documentazione concernente, imbarco, sbarco, importazione, esportazione, rispedizione, trasferimento, trasbordo, transito, trasporto di merci in contenitori, su mezzo rotabile o sfuse ; effettuata in porto e fuori porto, in terminale, magazzino, aeroporto od altra area ; assunta per mandato diretto a seguito di diretta acquisizione o quale corrispondente/transitaria di terzi ; relativa sia a traffico convenzionale e/o intermodale, stradale e/o ferroviario, sia alla gestione di terminali, magazzini e mezzi necessari per l'operatività degli stessi, incluso trasporti terrestri sia gommati che per ferrovia;
- d) tutti i servizi di assistenza passeggeri, auto al seguito e bagaglio, a bordo, in banchina, a piazzale e fuori porto, sia in Italia che all'estero compresi il servizio di trasporto di persone, anche per turismo, effettuato con galleggianti ed automezzi; l'accoglienza ed avviamento di passeggeri da stazione marittime o ferroviarie a bordo di navi, agli alberghi e viceversa ; qualsiasi operazione di stivaggio, di disistivaggio, carico, scarico, svincolo, rispedizione, ritiro o consegna a domicilio, trasporto, relativa al bagaglio di passeggeri marittimi ed aerei in partenza od arrivo nel porto ed aeroporto di Genova od altri porti ed aeroporti italiani od esteri effettuata con galleggianti od automezzi;
- e) il compimento in genere di tutti quegli atti ed operazioni - anche di natura finanziaria, mobiliare ed immobiliare - direttamente ed indirettamente collegate al traffico marittimo, portuale, aereo, aeroportuale e terrestri di passeggeri, merci e bagagli, comunque occorrenti per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche assumendo partecipazioni o cointeressenze in altre imprese, comunque organizzate, costituite o costituende, aventi attività affini o complementari.

TITOLO III

Assemblea

Articolo 6.

L'assemblea dei soci è convocata dall'Organo Amministrativo, anche fuori dalla sede della società, con avviso redatto su qualsiasi supporto e trasmesso con qualsiasi mezzo di comunicazione che garantisca il riscontro della ricezione, ricevuto almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale per deliberare gli argomenti proposti da trattare.

La domanda di convocazione dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea deve deliberare, a norma di legge, su proposta degli amministratori.

Articolo 7.

Per intervenire all'Assemblea, gli Azionisti dovranno conformarsi alle norme di legge ed alle modalità che saranno indicate nell'avviso di convocazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni. Ogni Azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro azionista, nei limiti di cui all'art. 2372 Codice Civile. Le Società legalmente costituite possono intervenire all'Assemblea a mezzo di persona - anche non azionista - designata mediante delega scritta.

L'intervento in assemblea, se espressamente indicato nella lettera di convocazione, può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione e il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che dovrà essere restituito alla società almeno tre giorni prima della data dell'assemblea. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea. I patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in assemblea a scopo informativo.

Articolo 8.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria delibera in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.

Per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero, l'emissione di azioni privilegiate, è necessario sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Articolo 9.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ; in difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea stessa e dichiararne la valida costituzione.

L'Assemblea nomina un Segretario, anche non azionista, per la redazione del verbale e può scegliere tra i presenti due scrutatori.

Articolo 10.

Le deliberazioni dell'Assemblea si prendono per alzata di mano tenuto conto dei voti a ciascuno spettanti.

Quando il Presidente lo ritenga opportuno o la maggioranza lo richieda, le votazioni si fanno per appello nominale.

Le nomine alle cariche sociali, se non avvengono per acclamazione unanime, si fanno per appello nominale e in caso di parità di voti si intenderà eletto il più anziano di età.

TITOLO IV

Consiglio di Amministrazione

Articolo 11.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri.

Gli amministratori restano in carica per il periodo, non superiore a tre esercizi, stabilito dall'assemblea che li ha nominati e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea dei soci che provvederà alla sostituzione definitiva. Gli amministratori nominati dall'assemblea dei soci durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori in carica all'atto della loro nomina.

Tuttavia, se viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio di amministrazione decade automaticamente e gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio e restano in carica fino alla ricostituzione del nuovo consiglio di amministrazione solo per l'ordinaria amministrazione.

Gli amministratori non possono assumere la qualifica di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 12.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.

Nomina un segretario che può essere anche persona estranea al Consiglio.

Il Presidente ed il Segretario possono rilasciare copie ed estratti di atti sociali convalidandoli con la loro firma agli effetti di legge.

Articolo 13.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso la Sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due terzi dei suoi membri oppure dal Collegio Sindacale.

Di regola la convocazione è fatta dal Presidente con avviso redatto su qualsiasi supporto e trasmesso con qualsiasi sistema di comunicazione che garantisca il riscontro della ricezione a ciascun Consigliere e Sindaco effettivo almeno cinque giorni liberi prima della riunione ovvero due giorni prima in caso di urgenza.

Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché siano presenti tutti i componenti dell'Organo amministrativo e la maggioranza dei sindaci e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai sindaci non presenti.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la opportunità e sia espressamente indicato nell'avviso di convocazione, possono essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Articolo 14.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal Consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità legale prevale il voto di chi presiede.

Articolo 15.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno constare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge , vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.

Articolo 16.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e segnatamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

Articolo 17.

Il Consiglio potrà delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni e poteri ad uno o più dei suoi membri, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile.

Il Consiglio ha facoltà di nominare un direttore generale, determinandone le attribuzioni ed i poteri.

Il direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo da farsi constatare nel verbale.

Il Consiglio ha pure facoltà di nominare direttori e procuratori della Società, nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti fissandone i poteri.

Articolo 18.

La firma e la rappresentanza sociale generale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente ed agli amministratori delegati nell'ambito delle deleghe.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Articolo 19.

I compensi spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione sono stabiliti dall'assemblea. Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazione agli utili. E' rimesso al Consiglio il riparto fra i suoi membri dei predetti compensi.

L'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, stabiliti dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, potrà essere determinato dall'assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO V

Controllo legale e contabile

Articolo 20.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci fra i revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, i quali dureranno in carica tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Assemblea ordinaria dei soci che procede alla nomina designerà il presidente del Collegio sindacale e fisserà la loro retribuzione.

La riunione del Collegio Sindacale può svolgersi anche con mezzi telematici, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Salvo che la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, al Collegio sindacale è attribuito l'esercizio del controllo contabile. L'esercizio del controllo contabile potrà altresì essere affidato dall'Assemblea ordinaria dei soci, sentito il Collegio sindacale, ad un revisore contabile, ovvero, ad una società di revisione.

TITOLO VI

Bilancio - Dividendo - Fondo di riserva

Articolo 21.

L'esercizio sociale comincia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Articolo 22.

L'utile netto risultante dal bilancio sarà così ripartito :

- a) il cinque per cento alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale ;
- b) il rimanente a disposizione dell'Assemblea per la destinazione.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO VII

Scioglimento - Liquidazione

Articolo 23.

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più Liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Disposizioni varie

Articolo 24.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci. Il domicilio degli amministratori e dei sindaci è quello risultante dalla iscrizione presso il Registro delle Imprese.

Articolo 25.

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.